

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Fattura elettronica: le novità per il 2021

Le nuove disposizioni previste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 166579/2020, relative ai requisiti minimi della fattura elettronica, per i quali era stato previsto un periodo transitorio (ultimo trimestre 2020), **saranno obbligatorie dal 1° gennaio 2021**.

1. È stato ampliato il ventaglio di possibilità per quanto concerne le ritenute e i contributi esposti in fattura.

Infatti, i nuovi codici saranno i seguenti:

- **RT01 Ritenuta persone fisiche;**
- **RT02 Ritenuta persone giuridiche;**
- **RT03 Contributo INPS;**
- **RT04 Contributo ENASARCO;**
- **RT05 Contributo ENPAM;**
- **RT06 Altro contributo previdenziale.**

In particolare, oltre alla novità operativa, questo cambiamento agevolerà gli iscritti all'ente Enasarco nella compilazione della fattura elettronica, campo che in precedenza doveva essere gestito manualmente nella sezione "altri dati gestionali".

2. È stato ampliato il ventaglio di possibilità per quanto concerne la tipologia di documento fiscale da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Codice	Descrizione
TD01	FATTURA (da utilizzare solo per imprese e ditte individuali)
TD02	ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA (da utilizzare solo per acconti ricevuti prima del completamento del servizio e cessione di beni)
TD03	ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA (da utilizzare solo per acconti ricevuti prima del completamento del servizio di professionisti)
TD04	NOTA DI CREDITO (da utilizzare solo per storno fattura o parcella)
TD05	NOTA DI DEBITO Da utilizzare con attenzione, utile solo in casi molto particolari
TD06	PARCELLA (da utilizzare solo per professionisti)
TD16	INTEGRAZIONE FATTURA <i>REVERSE CHARGE</i> INTERNO (da utilizzare solo per registrare l'integrazione di operazioni con inversione contabile da fornitori italiani)
TD17	INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO (da utilizzare solo per registrare l'integrazione di operazioni con inversione contabile da fornitori non italiani di servizi)
TD18	INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI (da utilizzare solo per registrare l'integrazione di operazioni con inversione contabile da fornitori di beni appartenenti all'UE) NB: <u>dal 2021 il Regno Unito non è più membro UE</u>
TD19	INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART.17 C.2 DPR N. 633/72 (da utilizzare solo per registrare l'integrazione di operazioni con inversione contabile da soggetti non residenti in Italia ma qui identificati o aventi rappresentante fiscale)

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

TD20	AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (ART.6 C.8 D.LGS. 471/97 O ART.46 C.5 D.L. 331/93) (da utilizzare solo per sanare mancata emissione di fattura o comunque per correggere errori di fatturazione del fornitore)
TD21	AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO (da utilizzare solo per sanare il superamento nel corso dell'anno del limite di plafond disponibile)
TD22	ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA (da utilizzare solo in casi di sospensione d'imposta)
TD23	ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA (da utilizzare solo in casi di operazioni con presenza di IVA a debito)
TD24	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) (da utilizzare solo in casi di operazioni con DDT)
TD25	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) (da utilizzare solo in casi di operazioni con DDT triangolari)
TD26	CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (EX ART.36 DPR 633/72) (da utilizzare solo in casi di operazioni citate nel titolo, in quanto non rientranti nel volume d'affari)
TD27	FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA

Le principali novità attengono all'integrazione di documenti per reverse charge interno ed esterno. In particolare, **il codice TD16 (reverse charge interno)** deve essere utilizzato nei casi di:

- acquisti di servizi resi da **subappaltatori** nel settore dell'edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR n. 633/72);
- **acquisti di fabbricati** per i quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR n. 633/72);
- acquisti di servizi di **pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative a edifici** (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72);
- acquisti di **rottami, cascami e avanzi ferrosi** (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).

I codici **TD17, TD18 e TD19 (reverse charge esterno)** dovranno, invece, essere rispettivamente utilizzati nei casi di:

- Acquisti intracomunitari ed extracomunitari di servizi;
- Acquisti intracomunitari di beni;
- Acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi art. 17. C2.

A tal proposito, si segnala che **l'utilizzo di tale procedura di integrazione della fattura di acquisto per il cd. "reverse charge esterno" consente l'esonero dalla predisposizione dell'Esterometro.**

In sostanza la nuova procedura consente una completa dematerializzazione dei documenti fiscali, permette al contabile di registrare la fattura di acquisto con le stesse modalità precedenti (salvo l'indicazione della corretta motivazione di applicazione del reverse charge) e di emettere un documento in vendita esclusivamente per liquidare la relativa iva a debito.

3. È stato ampliato il ventaglio di possibilità per quanto concerne la Natura IVA da indicare sulla fattura in relazione all'aliquota applicata.

N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972

N2.2 non soggette – altri casi

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

- N3.1 non imponibili – esportazioni
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
- N4 – operazioni esenti da IVA
- N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
- N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
- N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
- N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
- N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
- N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
- N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
- N6.9 inversione contabile – altri casi
- N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

In particolare, viene richiesto **un maggior dettaglio sulle ragioni di applicazione della non imponibilità del documento di vendita nonché sulla natura delle operazioni che danno diritto all’applicazione del “reverse charge”**.

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)

